

Lì, 07/09/2015

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### ANNO 2015

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/07/2015, sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2015, non variate rispetto all'anno 2014. Sono stati confermati anche i valori di riferimento per le aree edificabili.

<b>Quali soggetti interessa</b>	Proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; locatari finanziari di beni immobili.
<b>IMMOBILI PER I QUALI NON SI VERSA L'IMPOSTA</b>	
<p><b>-Abitazioni principali e relative pertinenze</b> (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9.</p> <p><b>-Assimilati:</b></p> <p>a) unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti;</p> <p>b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti;</p> <p>c) ai sensi dell'art.9/bis del D.L. 47/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><b>Fabbricati strumentali all'attività agricola</b> di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557 del 1993</p>	

<b>IMMOBILI PER I QUALI SI VERSA L'IMPOSTA</b>				
	aliquota comune	aliquota stato	codice tributo da indicare su mod.F24	termini per il versamento
Abitazioni principali appartenenti alla categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7)	0,4%		3912	<b>ACCONTO: 16 GIUGNO</b> (pari al 50% dell'imposta dovuta)
Fabbricati a disposizione, locati, (vedi disposizioni per fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e cittadini iscritti AIRE)	0,76%		3918	
Pertinenze dell'abitazione principale oltre la prima di ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.				
Aree fabbricabili	0,76%		3916	<b>SALDO: 16 DICEMBRE</b>
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi D/10)		0,76%	3925	
Terreni agricoli (per le esenzioni vedi sezione "Aspetti particolari")	0,76%		3914	
<b>DETRAZIONI :</b> -Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2,C/6 e C7)	<p style="text-align: center;"><b>€ 200,00</b></p> <p>rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione e, in caso di utilizzo da più comproprietari, in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso</p> <p>N.B. dal 2014 <b>non è più prevista</b> la detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni.</p>			
<b><u>BASE IMPONIBILE:</u></b>				
<b><u>Fabbricati:</u></b>				
la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:				
-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi gli A10) e nelle categorie catastali C2-C6-C7				
-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3-C4-C5				
-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 e A10				
-65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i D5)				
-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1				
<b><u>Fabbricati di interesse storico e artistico</u></b> (di cui all'art.10 del codice D. Lgs. 22/01/2004, n.42) e <b><u>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati:</u></b> La base imponibile è ridotta del 50%. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti.				
<b><u>Aree edificabili:</u></b>				
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. <u>Il Comune ha stabilito dei valori minimi di riferimento come risulta dalla tabella riportata in calce alla presente informativa.</u>				
<b><u>Terreni agricoli:</u></b>				
il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.				

<p><b>MODALITA' DI VERSAMENTO:</b>  Tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici:  3912 abitazione principale (Comune)  3914 terreni agricoli (Comune)  3916 aree fabbricabili (Comune)  3918 altri fabbricati (Comune)  3925 fabbricati GRUPPO D (Stato)</p>
<p><b>CODICE CATASTALE COMUNE DI POVOLETTO : G949</b></p>
<p><b>VERSAMENTO MINIMO:</b> € 12,00 dovuti da ciascun soggetto passivo, riferito all'imposta annua complessivamente dovuta.</p>
<p><b>ARROTONDAMENTO:</b>  <u>all'euro</u>: per difetto se inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p>

### **1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - ASSIMILAZIONI OPERATE DAL COMUNE:**

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**.

Il Comune di Povoletto **ha assimilato** all'abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, purché non locati.
- b) l'unità immobiliare **concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti** in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. E' prevista la presentazione di apposita dichiarazione predisposta dal Comune pena decadenza dell'agevolazione (restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI)

### **2) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - ASSIMILAZIONI OPERATE EX-LEGE:**

ai sensi dell'art.9/bis del D.L. 47/2014, dall'anno d'imposta 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

### **DICHIARAZIONI:**

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale. Si precisa che, ai fini dell'applicazione dei benefici IMU la dichiarazione va presentata a pena di decadenza delle agevolazioni.

### **ASPETTI PARTICOLARI:**

**Abitazioni ex coniugi:** ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. E' quindi solo l'ex coniuge, assegnatario dell'abitazione, indipendentemente dalla proprietà, che deve versare l'IMU, applicando le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

**Abitazione posseduta da personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia, Vigili del Fuoco:** per tale fabbricato, che non sia stato concesso in locazione, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'IMU come abitazione principale. L'agevolazione decorre dal 1 luglio 2013.

**Fabbricati di interesse storico artistico:** è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, calcolata sulla rendita risultante in catasto.

### **Terreni agricoli, sono esenti dall'IMU solamente:**

1-i terreni agricoli e i terreni non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/03/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola;

2-i terreni agricoli e i terreni non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/03/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola e concessi in comodato o affitto ad altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

**SUL SITO INTERNET DEL COMUNE [www.comune.povoletto.ud.it](http://www.comune.povoletto.ud.it) SARA' DISPONIBILE IL LINK "IMU TARI TASI" PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA E LA STAMPA DEL MOD.F24**

L'Ufficio Tributi, negli orari di apertura al pubblico sotto riportati, è a disposizione per ogni chiarimento o informazione:

lunedì: 8.30-13.00; martedì/giovedì: 10.00-13.00/17.00-18.30; mercoledì/venerdì: 10.00-13.00

Tel. 0432/664082 (Signora Degano Loredana) Fax 0432/664094

e-mail: [tributi@comune.povoletto.ud.it](mailto:tributi@comune.povoletto.ud.it)

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

Articoli di riferimento delle Norme di attuazione del P.R.G.C.	Zone Omogenee del PRGC		Valori delle Aree ai fini ICI (€/MQ)	
			Povoletto, Salt, Marsure di Sotto, Marsure di Sopra, Primulacco, Belvedere (fogli catastali: 11-13-14-18-19-20-23-24-25-28-29-30-31)	Grions, Siacco, Marsure di Sotto, Bellazoia, Magredis, Ravosa, Savorgnano (fogli Catastali: da 1 a 10 -12-15-16-17-21-22-26-27-32-33-34-35)
<b>Art.12</b>	Sottozona <b>A6</b> Aree Libere Edificabili <sup>(1)</sup>		<b>40</b>	<b>30</b>
<b>Art.13</b>	Zone Territoriali Omogenee " <b>B</b> " Residenziali		<b>60</b>	<b>50</b>
	Zone Territoriali Omogenee " <b>B/C – B</b> convenzionate		<b>40</b>	<b>30</b>
<b>Art.14</b>  (2)	Zone Territoriali Omogenee " <b>C</b> " Residenziali Di Espansione			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	<b>65</b>	<b>55</b>
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate	<b>20</b>	<b>15</b>
<b>Art.16</b>  (2)	Zone Territoriali Omogenee " <b>D2</b> " Industriali-Artigianali D'Espansione			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	<b>30</b>	<b>30</b>
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>16.4</b>	Zone Territoriali Omogenee " <b>D2</b> " Industriali-Artigianali D'Espansione soggette a previa Convenzione e non a PRPC			
	1	Piano Regolatore Particolareggiato Convenzionato	<b>30</b>	<b>30</b>
	2	Piano Regolatore Particolareggiato <b>NON</b> Convenzionato	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Art.19</b>  (2)	Zona Territoriale Omogenea Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e Strutture Ricettive <b>D2/H2</b>			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	<b>40</b>	<b>40</b>
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Art.33</b>	Zone per servizi ed attrezzature collettive – DISCARICA ( <b>D</b> )		<b>5</b>	

- (1) il valore indicato deve essere applicato non alla superficie del lotto ma al volume edificabile previsto dalle norme d'attuazione del PRGC per la Sottozona **A6** Aree Libere Edificabili. Qualora l'area d'inviluppo dovesse coinvolgere proprietà diverse, alla suddivisione del volume complessivo si procederà proporzionalmente alle superfici di competenza rilevate graficamente.
- (2) Verrà applicato il valore stabilito dal collaudo delle opere di urbanizzazione e comunque non oltre **cinque** anni dalla firma della convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere infrastrutturali, lo stesso criterio si applicherà qualora le opere fossero realizzate per stralci funzionali.

**RIDUZIONI PER CASI PARTICOLARI:** Nelle zone ad edificabilità diretta è riconosciuta una riduzione del 60% del valore tabellare, qualora la conformazione o la dimensione del fondo ne impedisca, comprometta o limiti notevolmente l'edificazione.